

# **Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS-USTRA)**

**Modifica del ...**

---

*L'Ufficio federale delle strade (USTRA),  
d'intesa con la Direzione generale delle dogane, l'Istituto  
federale di metrologia e l'Ufficio federale dei trasporti,*

*ordina:*

**I**

L'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 2008<sup>1</sup> concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:

**Art. 19 Istruzioni per l'uso**

Gli etilometri probatori e precursori devono essere impiegati in conformità con le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

**Art. 20 Margine di sicurezza**

Non è consentita alcuna detrazione rispetto ai valori indicati dagli etilometri probatori e precursori.

**Art. 21 Malfunzionamento degli strumenti**

In caso di malfunzionamento o dubbi circa la precisione di misurazione, gli etilometri probatori e precursori possono essere nuovamente impiegati soltanto dopo essere stati sottoposti alle seguenti procedure di verifica di conformità ai sensi dell'ordinanza del DFGP del gg.mm.aaaa<sup>2</sup> sugli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata (OMAA):

- a. gli etilometri precursori, a una manutenzione di cui all'articolo 6 lettera b OMAA e a una regolazione di cui all'articolo 6 lettera c OMAA;
- b. gli etilometri probatori, a una manutenzione di cui all'articolo 9 lettera b OMAA, a una regolazione di cui all'articolo 9 lettera c OMAA e a una nuova taratura di cui all'articolo 9 lettera a OMAA.

**RU 2015 xxxx**

<sup>1</sup> **RS 741.013.1**

<sup>2</sup> **RS 941.210.4**

*Art. 26 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Nel caso di accertamento etilometrico di cui all'articolo 11a OCCS, si deve assicurare che la misurazione venga attribuita alla persona controllata.

II

*L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.*

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

Data decisione

Ufficio federale delle strade:

Rudolf Dieterle

*Allegato 2*  
(art. 22 cpv. 1 e 26 cpv. 1)

N. 10

### 10 Accertamento etilometrico preliminare

*1<sup>a</sup> serie di misurazioni:*

1<sup>a</sup> misurazione:                      mg/l                                      Ora:

2<sup>a</sup> misurazione:                      mg/l                                      Ora:

*2<sup>a</sup> serie di misurazioni:*

1<sup>a</sup> misurazione:                      mg/l                                      Ora:

2<sup>a</sup> misurazione:                      mg/l                                      Ora:

Informazione sulle conseguenze del riconoscimento dei risultati

#### **Riconoscimento dei risultati dell'accertamento etilometrico**

Il riconoscimento del valore più basso misurato ha valenza probatoria. Il rilevamento della presenza di alcol nell'aria espirata comporta l'avvio di un procedimento amministrativo (revoca della licenza, ammonimento o divieto di circolare) e penale (multa).

*Osservazione:*

Il sottoscritto riconosce il valore più basso delle misurazioni dell'alcol nell'aria espirata:

- a. nel caso di valori inferiori a 0,40 mg/l, se questi era alla guida di un veicolo a motore;
- b. nel caso di valori inferiori a 0,55 mg/l, se questi era alla guida di un veicolo senza motore o di un ciclomotore.

Risultati riconosciuti                      sì                                      no

**Luogo, data:**                                      **Firma:**

N. 10.1

### 10.1 Accertamento etilometrico probatorio

Numero di serie dello strumento:

Misurazione:                                      mg/l                                      Data e ora:

Informazione sulla possibilità di richiedere un prelievo del sangue.